

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CALLIANO E DI NOMI**

Premesso che:

l'Amministrazione comunale di Calliano ha convenuto con il Comune di Nomi di proseguire nella gestione del Servizio di segreteria comunale servendosi dell'opera di un solo Segretario, costituendo convenzione di segreteria comunale ai sensi degli articoli 35 e 159 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e successive modifiche e integrazioni ed hanno approvato nel testo e nel contenuto la presente convenzione con deliberazione del consiglio comunale di Calliano n. 33 di data 29.12.2025 e del consiglio comunale di Nomi n. 36 di data 22.12.2025, autorizzando i rispettivi Sindaci a sottoscriverla in rappresentanza delle proprie Amministrazioni comunali.

Tra le parti:

COMUNE DI CALLIANO, in persona di Lorenzo Conci, nato a Rovereto il 31.05.1977, Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33 di data 29.12.2025 divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 00410550222;

COMUNE DI NOMI, in persona di Alessandro Riolfatti, nato a Rovereto il 13.01.1995, Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 36 di data 22.12.2025, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 85005290227.

Ai sensi dell'articolo 35 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm. e ii.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Calliano ed il Comune di Nomi con il presente accordo stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario costituendo convenzione di segreteria ai sensi dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 140 c. 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 "Per i comuni convenzionati la classe è determinata in base alla popolazione complessiva dei comuni associati. La qualifica del segretario è collegata alla classe della convenzione solo per la durata di quest'ultima".

ART. 2

La convenzione decorre dal 01.01.2026 e cessa il 31 dicembre 2030. La convenzione potrà essere rinnovata per una durata da concordarsi fra le due Amministrazioni.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente dalle Amministrazioni per:

- coincidente volontà delle Amministrazioni convenzionate espressa con deliberazioni consiliari;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni che ne faccia istanza con deliberazione consiliare.

In caso di recesso la risoluzione della convenzione avrà decorrenza dalla data concordata dalle parti mentre, nel caso di recesso unilaterale avverrà decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ente recedente all'altro ente della deliberazione divenuta esecutiva.

Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale di Calliano tornerà a prestare la propria attività professionale in via esclusiva a favore del Comune di Calliano.

ART. 3

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio presso ciascun Comune.

Di norma le prestazioni sono fissate in 20 ore settimanali a favore del Comune di Calliano e in 16 ore settimanali a favore del Comune di Nomi.

Il calendario dei giorni è stabilito di comune accordo tra i Sindaci sentito il Segretario comunale.

Il Segretario comunale, sentiti i Sindaci, potrà modificare temporaneamente gli orari definiti per necessità di servizio.

ART. 4

Il Comune di Calliano in qualità di Ente capofila assume il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione e ne tiene altresì la gestione amministrativa e contabile.

In particolare il Comune di Calliano provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi alla cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.

Nella parte attiva del bilancio del Comune di Calliano verranno stanziati le presumibili somme che lo stesso prevede di riscuotere a titolo di concorso spese dall'altro Comune convenzionato.

ART. 5

I Comuni aderenti alla presente convenzione concorrono nella spesa per il pagamento al Segretario comunale dei compensi dovuti, comprese le indennità e gli oneri riflessi, nella misura del:

- 55 % a carico del comune di Calliano
- 45 % a carico del comune di Nomi.

I compensi spettanti al Segretario sono quelli determinati dalla legge e dal vigente contratto collettivo di lavoro per le convenzioni di segreteria, salvo differenti disposizioni che dovessero essere emanate.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Calliano che renderà rendiconto completo alla fine dell'anno solare provvedendo al recupero della quota parte di spesa a carico del Comune di Nomi.

Al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio documentate, per lo spostamento dalla sede di Calliano alla sede di Nomi per l'esercizio delle sue funzioni; tale spesa è a carico del Comune di Nomi. Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le spese per missioni e trasferte di interesse comune saranno ripartite secondo le percentuali di cui al riparto; analogamente saranno ripartite le spese di aggiornamento professionale.

ART. 6

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che operano in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di Segreteria.

ART. 7

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i due comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila – salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo – di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

ART. 8

L'assenza o l'impedimento del segretario comunale comporterà la sostituzione del medesimo secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le spese per la sostituzione del segretario saranno esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale le prestazioni vengono effettuate.

ART. 9

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 Tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.

Le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi della Parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le

eventuali spese per la registrazione del presente atto sono a carico dei Comuni di Calliano e Nomi in parti uguali.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CALLIANO

Documento firmato digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOMI

Documento firmato digitalmente